

N. 00399/2013 REG.PROV.CAU.

N. 00731/2013 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 731 del 2013, proposto da:

Lac- Lega per l'abolizione della caccia, Associazione Vittime della Caccia, in persona dei rispettivi Presidenti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

***contro***

Regione Marche, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Moretti, con domicilio eletto presso il Servizio legale della Regione Marche in Ancona, piazza Cavour, 23;

***nei confronti di***

Federazione Italiana della Caccia - Marche, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Ines Nardini, Laura Barbieri, con domicilio eletto presso quest'ultima, in Ancona, piazza del Plebiscito,

55;

Coldiretti;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

della delibera avente ad oggetto il prelievo in deroga dello storno per l'anno 2013;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche e della Federazione Italiana della Caccia - Marche;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore il Primo Referendario Francesca Aprile nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 e uditi per le parti i difensori, come da verbale;

Rilevato che, in considerazione del dedotto pericolo di pregiudizio grave ed irreparabile, l'istanza cautelare sia da accogliere ai fini del motivato riesame, in relazione ai rilievi formulati dall'ISPRA con parere, depositato agli atti del giudizio, n° 29926 del 18 luglio 2013.

Le spese della presente fase cautelare possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) accoglie l'istanza cautelare ai fini del motivato riesame;

fissa, per la trattazione di merito del ricorso, la pubblica udienza del 17 aprile 2014.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Morri, Presidente FF

Tommaso Capitano, Consigliere